aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0525762
del 06/11/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S1067
Class./Fasc. 2025/13.17.1.0.0/44

Oggetto: **S1067** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP)

Proponente: Magra Asfalti s.r.l.

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

Alla Magra Asfalti s.r.l.
magraasfalti@onpec.it

E p.c.

Al Comune di Arcola
comune.arcola@legalmail.it

Alla Provincia della Spezia
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Rifiuti

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo La Spezia

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Costiero

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti.

Sotto il profilo della Tutela delle Acque sulla base del documento inviato dal Settore Ecosistema costiero e acque, Prot-2025-0517802 del 03/11/2025, è risultato quanto segue.

L'intervento interessa l'impianto di produzione conglomerato bituminoso, delocalizzato dal sito precedente, in via Bardiana n.1 nel Comune di Arcola, nel nuovo sito individuato in Via Montesagro s.n.c. La localizzazione precedente era all'interno dell'alveo del Fiume Magra, in zona a pericolosità idraulica "molto elevata/elevata PI4", nella Fascia di riassetto fluviale del fiume Magra e all'interno delle aree di Riordino delle aree protette del Parco di Montemarcello, quindi lo spostamento ha portato certamente un vantaggio in relazione alla sicurezza idraulica. Detta delocalizzazione ha inoltre richiesto una variante urbanistica del PRG vigente all'epoca, assoggettata ad un procedimento regionale di Verifica di assoggettabilità a VAS conclusosi con DGR n. 292-2021 del 09/04/2021 ad esito esclusione dall'assoggettamento a VAS con una serie di prescrizioni e raccomandazioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 236 del'11/3/2021, allegata

quale parte integrante e sostanziale di detta DGR e demandando al Comune di Arcola la verifica di ottemperanza prima del rilascio dei titoli abilitativi.

Nell'ambito di tale procedimento di assoggettabilità a VAS anche il Settore Ecosistema costiero e acque ha reso il contributo di competenza richiedendo alcune informazioni aggiuntive (come da nota del Settore IN/2021/251 del 12/01/2021 poi confluito nel contributo dell'allora Dipartimento Ambiente e Protezione Civile IN/2021/960 del 26/01/2021), in considerazione della localizzazione della nuova area destinata all'insediamento situata:

su acquifero poroso individuato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (Magra-Vara – IT07GWAVSP01_A), quindi su acquifero che costituisce area di ricarica della falda e

a monte del campo pozzi Ressora, sebbene ad una distanza pari a circa 434 metri, ovvero superiore ai 200m che l'articolo 94 della parte III del D.Lgs. 152/20026 prevede per le zone di rispetto in assenza dell'individuazione da parte delle regioni, a seguito di proposta avanzata dagli Enti di Governo dell'Ambito.

Si riporta pertanto per facilità di lettura quanto richiesto nel 2021, con le note sopra citate, dal Settore Ecosistema costiero e acque:

"…….. In relazione alla presenza dell'acquifero poroso individuato dal PTA, di cui alla DCR 11/2016, denominato IT07GWAVSP01_A "Magra-Vara" e in riferimento anche alla distanza rispetto ai pozzi ad uso idropotabile di Ressora deve essere prodotto un approfondimento specifico sulla scorta di una relazione geologica ed idrogeologica che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico, anche in riferimento al suo utilizzo nei relativi punti di prelievo. La compatibilità dell'impianto potrà quindi essere indagata sulla scorta di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare l'acquifero da possibili contaminazioni. Dovranno essere considerati o evidenziati qualora già previsti da progetto sia accorgimenti di protezione statica sia eventualmente dinamica. Sono necessari i seguenti chiarimenti:

deve essere chiarito se nell'area dell'impianto saranno stoccate sostanze pericolose e comunque se saranno stoccate sostanze che possano dare luogo a rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla parte terza del D.lgs. 152/2006;

devono essere chiarite le motivazioni tecniche a supporto della scelta di utilizzo di olio combustibile BTZ e non di gas metano per il ciclo produttivo;

deve essere descritto, con relazione tecnica di dettaglio, il ciclo produttivo, dando evidenza della eventuale presenza di scarichi industriali, civili e delle modalità gestionali delle acque meteoriche e di lavaggio, ivi compresa la documentazione relativa all'impianto di raccolta e depurazione (che non risulta presente nella documentazione a disposizione) e definendone in maniera univoca il recapito, chiarendo le incongruenze riportate nella documentazione agli atti."

Nello Studio Preliminare Ambientale presentato nell'ambito dell'attuale procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA si legge che "*Il progetto di delocalizzazione è stato autorizzato dal Comune di Arcola con la conferenza di Servizi del 31/05/2021 e successivo Permesso di Costruire n.22/2022 del 24/06/2022 ed è stato redatto ottemperando alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Relazione istruttoria n. 236 dell'11 marzo 2021 redatta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS all'interno della PROCEDURA DI VERIFICA DIASSOGGETTABILITA' ART. 13 L.R. n. 32/2012 s.m. e i. allegata alla Deliberazione della PRE-VALUTAZIONE di INCIDENZA".*

Si ritiene necessario, pertanto, per tutto quanto sopra, che, preliminarmente all'espressione di parere in merito all'ampliamento oggetto del procedimento, venga prodotto il riscontro alle richieste avanzate dal settore scrivente nell'ambito della procedura di VAS precedentemente riportate. Si precisa inoltre che nel 2020 l'EGA spezzino aveva trasmesso le cartografie allegate a una relazione intitolata "*Individuazione delle aree di salvaguardia del Piano di tutela delle acque della Regione Liguria. Estensione del tracciamento delle isocrone relative ai campi pozzi Fornola e Ressora a 365 giorni".* Il Settore Ecosistema costiero e acque, a conclusione di una serie di contatti informali e di un incontro tecnico, con nota PG/2021/97140 del 15 marzo 2021, pur ritenendo le isocrone conformi ai criteri tecnici del PTA, ha ritenuto necessarie ulteriori valutazioni e chiarimenti da parte dell'EGA. Questo per poter considerare le isocrone come una proposta definitiva di delimitazione delle aree di salvaguardia, con la distinzione tra zone di tutela assoluta e di rispetto ai sensi dell'art. 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, si è chiesto di predisporre un programma preliminare per la messa in sicurezza delle attività preesistenti nella zona di rispetto, non delocalizzabili, come previsto dal D.Lgs. 152/2006. In sede di

VAS, era stata evidenziata una possibile criticità circa la nuova localizzazione dell'impianto di produzione bitume in riferimento alle aree di rispetto definite dalle isocrone trasmesse. Nel caso di specie si ritiene opportuno nell'ambito della valutazione dell'ampliamento dell'impianto esistente acquisire anche il contributo dell'EGA spezzino che già si era espresso al riguardo nell'ambito del procedimento di VAS.

Per tutto quanto sopra rappresentato si ritiene necessario che venga dato riscontro alle richieste avanzate dal Settore Ecosistema costiero e acque nell'ambito della procedura di VAS conclusasi con DGR n. 292-2021 del 09/04/2021, e che di seguito si riportano:

- In relazione alla presenza dell'acquifero poroso individuato dal PTA, di cui alla DCR 11/2016, denominato IT07GWAVSP01_A "Magra-Vara" e in riferimento anche alla distanza rispetto ai pozzi ad uso idropotabile di Ressora deve essere prodotto un approfondimento specifico sulla scorta di una relazione geologica ed idrogeologica che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico, anche in riferimento al suo utilizzo nei relativi punti di prelievo. La compatibilità dell'impianto potrà quindi essere indagata sulla scorta di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare l'acquifero da possibili contaminazioni. Dovranno essere considerati o evidenziati qualora già previsti da progetto sia accorgimenti di protezione statica sia eventualmente dinamica.

Sono necessari, inoltre, i seguenti chiarimenti:

- deve essere chiarito se nell'area dell'impianto saranno stoccate sostanze pericolose e comunque se saranno stoccate sostanze che possano dare luogo a rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla parte terza del D.lgs. 152/2006;
- devono essere chiarite le motivazioni tecniche a supporto della scelta di utilizzo di olio combustibile BTZ e non di gas metano per il ciclo produttivo;
- deve essere descritto, con relazione tecnica di dettaglio, il ciclo produttivo, dando evidenza della eventuale presenza di scarichi industriali, civili e delle modalità gestionali delle acque meteoriche e di lavaggio, ivi compresa la documentazione relativa all'impianto di raccolta e depurazione (che non risulta presente nella documentazione a disposizione) e definendone in maniera univoca il recapito, chiarendo le incongruenze riportate nella documentazione agli atti.

In relazione al tema Biodiversità il Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità con la nota Prot-2025-0518401 del 03/11/2025 ha evidenziato che l'area interessata dalla presenza dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in Comune di Arcola (SP), località Zona Industriale, in destra orografica del fiume Magra, è adiacente alla Zona Speciale di Conservazione IT1343502 "Parco della Magra-Vara" e in prossimità di elementi afferenti alla Rete Ecologica Regionale : Tappe di attraversamento per specie di ambienti acquatici, con specie Target *Maculinea arion, Solatuppa pallida* e *Sylvia undata* e un Corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici. L'ampliamento richiesto prevede un aumento del quantitativo di conglomerato recuperato, che verrà portato da 25.000 t/anno a 49.000 t/anno, attività che verrà realizzata mediante l'installazione di uno specifico impianto di lavorazione del fresato di asfalto e con la realizzazione di depositi in blocchi di calcestruzzo per il confinamento del fresato, all'interno dell'impianto. Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno integrare la documentazione presentata mediante la predisposizione di specifico format di Screening di Incidenza, che consenta di valutare gli eventuali impatti determinati dalle lavorazioni sulle componenti del Sito Natura 2000.

Sempre sul tema biodiversità, il Settore Biodiversità di Arpal con la nota assunta dalla Regione Prot-2025-0501003 del 23/10/2025, ha evidenziato che l'area interessata si trova in adiacenza alla ZSC IT1343502 – Parco della Magra – Vara, e in particolare ad aree naturali perifluviali. Il database dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure Li.Bi.Oss. riporta, nelle aree limitrofe, segnalazioni riferibili ad avifauna e flora, anche aliena invasiva, a testimonianza del fatto che la zona è già soggetta a pressioni passibili di erodere gli habitat naturali presenti. La documentazione esaminata riporta alcune considerazioni in relazione alla matrice Biodiversità in ambito terrestre e, in particolare, circa la sussistenza, nell'area di progetto, di elementi della Rete Ecologica Regionale o siti Natura 2000, ma non si rilevano approfondimenti naturalistici di dettaglio o format riferibili alla Valutazione d'Incidenza. Ciò assume rilevanza poiché, sebbene l'area non sia compresa all'interno della ZSC Parco della Magra – Vara, risulta ubicata in adiacenza ad essa, ricadendo nella fattispecie prevista dalla Direttiva Habitat circa la necessità di effettuazione della Valutazione d'Incidenza.

Sulla base dei contributi istruttori ricevuti sul tema biodiversità si chiede quindi che venga predisposto ed inviato almeno lo specifico format di Screening di incidenza.

Relativamente al tema Acqua il Settore Difesa suolo della Spezia con la nota Prot-2025-0495994 del 21/10/2025 ha evidenziato che è necessario che venga prodotto un elaborato grafico di dettaglio, comprensivo di stralcio planimetrico quotato, ove sia riportata la fascia di tutela pari a 10 m dal piede esterno dell'argine del fiume Magra in sovrapposizione alle opere, nonché una Relazione Integrativa descrittiva circa l'adempimento alle prescrizioni di cui alla nota PG-2021-190903 del 27/05/2021 con particolare riguardo alla dismissione delle aree demaniali come riportato nella nota stessa.

Relativamente alla matrice Aria il Settore Ecologia con la nota Prot-2025-0498922 del 22/10/2025 ha evidenziato che al fine di verificare la sussistenza di eventuali impatti negativi significativi in fase realizzativa, è necessario che la documentazione resa disponibile del proponente sia integrata con una valutazione di impatto olfattivo in relazione all'incremento della produzione di conglomerato bituminoso rispetto ai quantitativi autorizzati in AUA, con particolare attenzione ai recettori residenziali.

Relativamente al tema Rumore lo stesso Settore Ecologia nella citata nota ha evidenziato che la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal proponente è stata redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Nello studio presentato sono state effettuate delle misure fonometriche ante operam in modo da caratterizzare il clima acustico, sono stati individuati i sei recettori più significativi e quindi con Modelli acustici previsionali è stata effettuata una simulazione. Secondo le risultanze dello studio modellistico verranno rispettati tutti i limiti di immissione previsti dalla normativa rispetto ai recettori individuati nello studio, così come il livello differenziale diurno. Si segnala tuttavia che, per quanto riguarda il livello differenziale diurno, i valori riscontrati ai recettori R4 e R6 sono prossimi al valore di legge.

Si chiede quindi al proponente di integrare la documentazione presentata con una proposta di misure mitigative, atte a contenere gli impatti conseguenti alle lavorazioni, da attuare qualora si riscontrassero delle criticità.

Si raccomanda di prendere attenta visione delle note sopra citate nella loro versione integrale, disponibili sul sito istituzionale della Regione al canale Ambiente nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale o, in alternativa, al link https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA fra i procedimenti in corso, S1067.

Si ricorda che responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Francesca Lupino - Settore VIA e sviluppo sostenibile - Regione Liguria, tel. 010/5485837, email: francesca.lupino@regione.liguria.it.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 06-11-2025 10:37:30
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028